



# STATUTO DI ESSERE ANIMALI

## *Ente del Terzo Settore<sup>1</sup>*

### PARTE I PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Articolo 1

##### Denominazione e sede

**1.1** È costituita l'associazione di volontariato animalista denominata "**Essere Animali**" (di seguito "Essere Animali" o "Associazione"), avente sede legale nel comune di Bologna e operante sull'intero territorio nazionale. Il Consiglio Direttivo potrà istituire o cessare sedi operative, sedi secondarie, sezioni o altre unità locali comunque denominate nell'interno territorio nazionale, fermo restando la competenza dell'Assemblea per il trasferimento della sede legale in altro Comune e l'apertura di sedi o rappresentanze all'estero.

**1.2** L'Associazione è riconosciuta ed è regolata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore", "CTS") e dalle altre vigenti norme di legge in materia.

**1.3** Ai sensi del D.Lgs. 117/17 e successive modificazioni e integrazioni, a seguito dell'avvenuta iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo Settore, Essere Animali utilizzerà la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" nella propria denominazione, nei segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico.

#### Articolo 2

##### Valori fondativi

**2.1** L'Associazione è laica e apartitica, democratica, egualitaria, priva di fini di lucro, animata da principi solidaristici e diretta al perseguimento di finalità di interesse sociale. Ispirandosi ai valori dell'animalismo e della giustizia interspecifica, Essere Animali ha lo scopo di promuovere e gestire le attività rientranti nei fini indicati nel presente articolo, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontariato fornite a titolo del tutto gratuito dai propri soci.

---

<sup>1</sup> L'assunzione della nuova denominazione sociale di Ente del Terzo Settore (ETS) è sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

**2.2** Essere Animali opera nel rispetto dei principi delineati dal Codice del Terzo Settore, con prestazioni di volontariato dirette all'attuazione di interventi di tutela degli animali ai sensi dell'art. 5 lettera e) del CTS, per il tramite dei propri associati e volontari, offrendo prestazioni verso terzi senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 3 della L.R. dell'Emilia-Romagna 21 febbraio 2005, n. 12.

**2.3** Essere Animali potrà aderire o partecipare ad altri circoli, associazioni, enti intermedi comunque denominati aventi scopi analoghi aventi sede legale nel territorio dell'Unione Europea. Nella propria delibera il Consiglio Direttivo designa i rappresentanti dell'Associazione scegliendo tra tutti i soci.

**2.4** L'Associazione è assicurata per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

### **Articolo 3**

#### **Scopi dell'Associazione**

**3.1** Lo scopo di Essere Animali è costruire una società che ponga fine ad ogni attività che comporti lo sfruttamento, la prigionia e l'uccisione degli animali, come l'allevamento e la macellazione degli animali per ricavarne cibo o materiale d'abbigliamento, la caccia, la pesca, il commercio di animali, nonché il loro utilizzo per fini scientifici e negli spettacoli. Il fine di Essere Animali è diffondere una cultura basata sul rispetto del diritto alla vita, alla dignità e alla libertà di ogni individuo umano e non umano; una cultura capace di trovare forme di convivenza non conflittuali, non fondate sullo sfruttamento degli animali ma sull'utilizzo razionale delle risorse naturali, nell'interesse delle generazioni presenti e future.

**3.2** Per la realizzazione delle anzidette finalità, Essere Animali svolge le seguenti attività:

- promuove un'alimentazione vegetale e uno stile di vita che eviti lo sfruttamento e l'uccisione degli animali;
- contribuisce alla vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti locali, nazionali e internazionali in difesa degli animali e dell'ambiente, anche avviando iniziative giudiziarie tra cui azioni di diffida, di denuncia e di costituzione di parte civile nei processi in cui si procede per la violazione dei diritti degli animali e dei reati ad essi correlati o connessi e ricorsi giudiziari avverso provvedimenti amministrativi in violazione dei diritti degli animali;
- realizza campagne che coinvolgono cittadini, aziende e istituzioni per incentivare cambiamenti culturali e legislativi;
- utilizza strumenti di sensibilizzazione e coinvolgimento attivo di vario tipo come seminari, conferenze, corsi, manifestazioni, raccolte di firme, spettacoli, proiezioni cinematografiche, mostre artistiche e quant'altro risultasse necessario o opportuno per realizzare gli scopi sociali, comprese azioni dimostrative e di disobbedienza civile non violenta, impegnandosi a diffondere tali strumenti attraverso i mass media per sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica
- incentiva e promuove cambiamenti nei processi industriali, scientifici e/o agroalimentari con lo scopo di superare pratiche di sfruttamento e uccisione di animali, anche tramite la promozione di ricerche e analisi scientifiche;

- instaura rapporti di collaborazione con altre organizzazioni, italiane o straniere, che hanno scopi affini, con l'obiettivo di confrontare le proprie esperienze e favorire collegamenti;
- aderisce, anche mediante designazione di propri rappresentanti, a Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni, nazionali o internazionali, che perseguono scopi analoghi o complementari;
- svolge attività di distribuzione gratuita di pubblicazioni periodiche e librerie, anche multimediali, a carattere culturale;
- ogni altra attività connessa o correlata alle precedenti che sia reputata necessaria al fine del perseguimento degli scopi sociali.

**3.3** Per la migliore realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

## **Articolo 4**

### **Attività di volontariato**

**4.1** Le attività di Essere Animali sono svolte attraverso i volontari che prestano la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito, senza ricevere o pretendere alcunché in cambio, nemmeno indirettamente.

**4.2** I volontari hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nella prestazione della loro attività ed effettivamente documentate, entro limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione, alle condizioni disciplinate dall'art. 17 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

**4.3** L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro autonomo o subordinato con l'Associazione, ovvero con ogni altro rapporto avente contenuto patrimoniale.

**4.4** I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

**4.5** I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà, al pluralismo, al confronto e al metodo democratico.

**4.6** Essere Animali può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del CTS. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

## **Articolo 5**

### **Rapporti associativi**

**5.1** Possono essere soci di Essere Animali le persone fisiche che accettano le norme del presente statuto, senza alcuna distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, religione, stato civile, cittadinanza, residenza o altre analoghe limitazioni.

**5.2** L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni dell'organo amministrativo. I soci devono mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri soci sia con i terzi, astenendosi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione, inoltre non devono svolgere attività o esprimere pubblicamente opinioni contrastanti o incompatibili con le finalità di Essere Animali.

**5.3** L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota associativa annuale, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo e comunicazione al richiedente. In mancanza di un rifiuto espresso entro trenta giorni, il nuovo socio si intende accettato. Il Consiglio Direttivo cura senza ritardo l'iscrizione dei nuovi soci nel libro degli associati.

**5.4** La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e va comunicata agli interessati entro trenta giorni; entro lo stesso termine, va restituita la quota eventualmente già versata. I richiedenti possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata. Si applicano le disposizioni di dettaglio previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

**5.5** I soci si distinguono in ordinari, junior, sostenitori e benemeriti. Sono soci sostenitori coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente Essere Animali, mediante versamento di quote annuali di particolare entità o contribuzioni volontarie straordinarie eccedenti la misura minima stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; soci junior i minori di anni 18 o altra età massima stabilita dal Consiglio Direttivo; soci benemeriti coloro i quali per particolari meriti sono nominati tali dal Consiglio Direttivo, con esonero dal pagamento della quota associativa; soci ordinari i restanti soci.

**5.6** Anno per anno, il Consiglio Direttivo determina le quote associative dovute per l'anno successivo, fissa un termine per il rinnovo e stabilisce eventuali nuove categorie associative. Ciascun socio ha diritto a passare anno per anno da una categoria all'altra, scegliendo di destinare un contributo maggiore o minore all'associazione. Tutte le quote sono annuali, non trasmissibili né rivalutabili.

**5.7** La diversa categoria associativa non determina diritti né obblighi differenti in capo ai soci. Tutti i soci, purché in regola col versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all'Assemblea degli associati e di ricevere un bollettino periodico di aggiornamento sulle attività di Essere Animali. Il diritto di voto attivo e passivo spetta a tutti i soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi. L'Associazione consente ai soci di esaminare i libri sociali obbligatori, anche tramite professionisti di propria fiducia, nonché di ricevere informazioni dal Consiglio Direttivo sullo svolgimento degli affari sociali.

**5.8** L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso del socio. Il venir meno della qualifica di socio non fa sorgere in nessun caso il diritto a chiedere la restituzione in tutto o in parte della quota associativa o di altre donazioni in denaro o in natura effettuate a favore di Essere Animali.

**5.9** La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione a causa del mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabilite, per espulsione, per decesso. Le dimissioni vanno indirizzate al Consiglio Direttivo per iscritto e producono effetti immediati dal loro ricevimento.

**5.10** L'espulsione di un socio è decisa dal Consiglio direttivo, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti, previa audizione dell'interessato, in caso di condotta contraria alle finalità dell'associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, ovvero per aver inferto danni materiali e morali all'Associazione stessa. L'interessato ha diritto di essere informato della data fissata per l'audizione con un preavviso di almeno due settimane, durante le quali può depositare memorie scritte e documenti. Contro la delibera di espulsione, è ammesso il ricorso all'Assemblea, che delibera nella prima convocazione successiva. Il socio espulso non può richiedere una nuova iscrizione all'Associazione prima che siano decorsi almeno due anni dall'espulsione. Sull'eventuale richiesta si pronuncia l'Assemblea. Si applicano le disposizioni di dettaglio eventualmente previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

## **PARTE II**

### **GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 6**

##### **Organi dell'Associazione**

**6.1** Organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e l'Organo di controllo, se istituito.

**6.2** Gli amministratori prestano la propria opera a titolo gratuito, avendo diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, qualora adeguatamente documentate.

**6.3** I soci che intendano candidarsi quali amministratori devono essere iscritti a Essere Animali da almeno quattro anni e condurre uno stile di vita conforme agli ideali associativi, praticando la scelta etica vegana. Tale condizione è considerata imprescindibile in relazione alla natura del sodalizio e costituisce uno specifico requisito di onorabilità a norma dell'articolo 26, comma 3 CTS.

#### **Articolo 7**

##### **Assemblea dei soci**

**7.1** L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative ed è chiamata in via generale a decidere su tutte le questioni indicate dal Presidente o dal Consiglio direttivo.

a) La stessa inderogabilmente, in sede ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale;
2. nomina e revoca gli amministratori;
3. nomina e revoca l'Organo di Controllo;
4. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;

b) In sede straordinaria, l'Assemblea:

1. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
2. delibera lo scioglimento o la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

**7.2** Il Consiglio Direttivo può richiedere all'Assemblea di ratificare le proprie deliberazioni, esponendo con precisione le motivazioni per le quali sono state adottate e fornendo tutti gli elementi utili ad effettuare una completa valutazione delle stesse. In caso di ratifica, gli amministratori sono espressamente esonerati da ogni successiva responsabilità nei confronti dell'Associazione, fermo restando che gli stessi continueranno a rispondere con i rispettivi patrimoni personali delle obbligazioni contratte dall'Associazione nei confronti dei terzi.

**7.3** L'assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del Bilancio Consultivo e del Bilancio Sociale, nonché ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente dell'Associazione convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno e dirige i lavori. L'Assemblea può anche riunirsi su proposta di almeno 1/10 dei soci o su richiesta dell'Organo di controllo.

**7.4** L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data della prima convocazione; entro lo stesso termine, va inviata una comunicazione via posta elettronica all'indirizzo fornito in fase di iscrizione. L'avviso di convocazione deve prevedere la partecipazione dei soci a distanza, tramite videoconferenza o altre modalità informatiche che garantiscano la discussione simultanea. I soci che intendano avvalersi di tale facoltà sono tenuti ad avvisare il Consiglio Direttivo almeno 48 ore prima della riunione, al fine di consentire la predisposizione dei mezzi tecnici necessari.

**7.5** Ciascun socio maggiorenne iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto a un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato con diritto di voto può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati, limite elevato a cinque qualora l'associazione risultasse aver superato il numero di 500 associati.

**7.6** L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. Ai fini del computo del quorum costitutivo, i soci presenti in conference call o videoconferenza si considerano presenti. All'apertura dei lavori, il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, che redige un succinto verbale che viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 del CTS.

**7.7** Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione della nomina e revoca degli amministratori, che richiedono il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Tutte le votazioni avvengono a voto palese per alzata di mano o per acclamazione, salvo che la maggioranza richieda che si proceda a scrutinio segreto. L'Assemblea che delibera sulla revoca degli amministratori procede contestualmente all'elezione di un sostituto, anche se tale votazione non

era indicata come ordine del giorno nell'avviso di convocazione. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

**7.8** L'Assemblea straordinaria approva le modifiche al presente Statuto a maggioranza dei 2/3 degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, del Presidente o di almeno cinquanta soci. In seconda convocazione, è sufficiente la maggioranza di 2/3 dei presenti.

**7.9** Si applicano le disposizioni di dettaglio previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

## **Articolo 8**

### **Consiglio Direttivo**

**8.1** Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo dare esecuzione alle delibere e direttive dell'Assemblea, disponendo su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e assumendo tutte le iniziative del caso. Al Consiglio Direttivo competono le decisioni su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, ivi comprese l'accettazione di eredità e legati e la compravendita di beni immobili.

**8.2** Il Consiglio Direttivo è formato da tre amministratori nominati dall'assemblea ordinaria e dura in carica per quattro anni. Al termine del mandato, gli amministratori possono essere rieletti. Per tutta la durata del mandato, gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni; essi possono accettare incarichi professionali e collaborazioni retribuite da altre organizzazioni, purché non abbiano finalità incompatibili con quelle di Essere Animali.

**8.3** Nella prima riunione utile il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente. Nella stessa o successiva riunione può essere nominato il Vicepresidente e possono essere attribuite eventuali altre cariche ritenute utili.

**8.4** In caso di dimissioni, decesso, decadenza di un amministratore o in caso di sua esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo (in presenza di gravi motivi), il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti alle ultime votazioni per le elezioni degli amministratori, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e dovrà essere convocata entro trenta giorni l'Assemblea, affinché proceda all'elezione dei nuovi amministratori.

**8.5** Il Consiglio Direttivo si riunisce informalmente, su invito del Presidente o della maggioranza degli amministratori ogni qualvolta sia necessario e in ogni caso almeno una volta all'anno entro il 31 maggio per approvare il bilancio consuntivo, il bilancio sociale, l'eventuale bilancio preventivo e la relazione annuale sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea. Le riunioni possono svolgersi anche tramite videoconferenza o sistemi simili e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età tra i presenti. Le riunioni sono valide se vi prendono parte almeno i 2/3 degli amministratori, mentre per la validità delle delibere è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono fatte constatare da apposito verbale sottoscritto

dal Presidente e dal Segretario nominato per la riunione, che viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 15 del CTS.

## **Articolo 9**

### **Il Presidente**

**9.1** Il Presidente dirige i lavori del Consiglio direttivo e coordina i compiti dei suoi membri, presiede l'Assemblea dei soci, sovrintende alla gestione corrente dell'Associazione e decide su ogni altra questione che non sia espressamente attribuita ad altri organi. Il Presidente può in ogni momento delegare propri poteri al Vicepresidente o ad altri amministratori.

**9.2** La rappresentanza legale dell'Associazione per gli atti di ordinaria amministrazione spetta al Presidente e al Vicepresidente, in via disgiunta tra loro. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, la rappresentanza legale dell'Associazione spetta al solo Presidente.

**9.3** Il Presidente rappresenta in giudizio l'Associazione ed è munito di legittimazione sia attiva sia passiva per ogni atto processuale, compresa l'eventuale costituzione dell'Associazione quale parte civile in procedimenti penali.

**9.4** In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente, se nominato, ovvero dal membro più anziano di età del Consiglio direttivo.

**9.5** Si applicano le disposizioni di dettaglio previste nel regolamento di attuazione dello Statuto.

## **Articolo 10**

### **Organo di controllo**

**10.1** L'Organo di controllo monocratico o collegiale sarà istituito qualora l'Associazione versi in una delle condizioni che ne rendono obbligatoria la nomina ai sensi dell'art. 30 comma 2 del CTS.

**10.2** I componenti dell'Organo di controllo sono nominati dall'Assemblea tra i soggetti dotati di adeguata professionalità e onorabilità in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 secondo comma del codice civile. L'Assemblea provvede inoltre alla contestuale nomina di membri supplenti che subentrino in casi di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi. I membri effettivi durano in carica due anni, sono rieleggibili ed eleggono al loro interno il Presidente. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

**10.3** L'Organo di controllo, se istituito, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso dovrà esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale, oltre a controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione. L'organo di controllo attesta la conformità del bilancio sociale rispetto alle prescrizioni di legge ed esercita tutti gli altri compiti indicati dal Codice del terzo settore.

**10.4** Al superamento dei limiti dimensionali indicati nell'art. 31 del CTS, l'Organo di controllo eserciterà anche la revisione legale dei conti e dovrà in particolare verificare la regolare tenuta della



contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

### **PARTE III**

## **PATRIMONIO E GESTIONE CONTABILE**

#### **Articolo 11**

##### **Patrimonio e risorse economiche**

**11.1** Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

**11.2** Le entrate economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote associative annuali;
- b. versamenti volontari dei soci;
- c. contributi di imprese e privati, comprese altre organizzazioni non-profit;
- d. contributi dello Stato, Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. contributi di organismi internazionali pubblici e privati;
- f. donazioni e lasciti testamentari;
- g. rimborsi derivanti da convenzioni;
- h. somme raccolte in occasione di manifestazioni e/o raccolte pubbliche effettuate, occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i. risarcimenti di danni patrimoniali sia giudiziali sia stragiudiziali;
- j. rendite derivanti da beni mobili e immobili;
- k. qualsiasi altra somma raccolta in osservanza della legge e in conformità agli scopi associativi.

#### **Articolo 12**

##### **Destinazione degli Avanzi di Gestione**

**12.1** All'Associazione è vietato distribuire in qualunque modo, anche indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**12.2** L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Articolo 13**

#### **Diritti dei Soci al Patrimonio Sociale**

**13.1** L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale a titolo di liberalità.

**13.2** I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto. Tali versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

**13.3** Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

### **Articolo 14**

#### **Bilanci dell'Associazione**

**14.1** L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

**14.2** Entro il mese precedente la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.

**14.3** Il bilancio con i relativi allegati, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea convocata per la sua approvazione.

## **PARTE IV**

### **DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI**

### **Articolo 15**

#### **Responsabilità patrimoniale**

Essere Animali risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati dalle convenzioni e dai contratti stipulati.

### **Articolo 16**

#### **Regolamenti di attuazione dello Statuto**

**16.1** Il Consiglio direttivo predispone la bozza del Regolamento di attuazione dello Statuto, contenente norme di dettaglio che provvedono a dare piena applicazione alle disposizioni statutarie

che ne fanno espressa menzione. Detto regolamento può contenere anche norme generali non previste dallo Statuto ma considerate necessarie dal Consiglio direttivo, alla luce delle prassi e delle buone pratiche sviluppate nel settore dell'associazionismo.

**16.2** Il Regolamento è approvato e modificato dall'Assemblea convocata in sede straordinaria, che delibera con la stessa maggioranza prevista per le modifiche dello Statuto, su proposta formulata dal Consiglio direttivo, previa lettura integrale articolo per articolo.

**16.3** Le norme del Regolamento vanno interpretate conformemente alle previsioni statutarie. In caso di contrasto, prevalgono le norme dello Statuto.

**16.4** Il Consiglio direttivo ha altresì facoltà di emanare un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento, oltre che specifici regolamenti per la gestione amministrativa dell'associazione, purché nei limiti delle proprie competenze.

## **Articolo 17**

### **Scioglimento e Liquidazione dell'Associazione. Devoluzione dei beni**

**17.1** Essere Animali ha durata illimitata. Fermo restando questo principio, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono diventati impossibili i fini per i quali è stata costituita, oppure quando il patrimonio sia esaurito, nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge.

**17.2** In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

**17.3** Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, secondo la procedura prescritta dall'art. 9 del Codice del terzo settore o le altre disposizioni vigenti al momento della devoluzione.

## **Articolo 18**

### **Clausola Compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di 1 (un) arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Bologna.

## **Articolo 19**

### **Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio, ove compatibili, alle norme del Codice Civile, alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.